



**PROVINCIA DI PAVIA**  
**Settore Faunistico – Naturalistico**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE  
DELL'INDENNIZZO DEI DANNI  
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA  
E DOMESTICA INSELVATICATA  
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**

*art. 14 comma 3) lett. h)  
e art. 47 comma 1) lettere a) e b)  
della L.R. 26/93 e succ. mod.*

**(D.C.P. 29/09/2005 n° 30344)**

## **1. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

**1.1** Ai sensi della L.157/92 e della l.r. Lombardia 26/93, la Provincia di Pavia provvede, secondo le modalità di seguito riportate, all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, ad aziende agricole o singoli proprietari terrieri i quali abbiano in proprietà, conduzione od affitto terreni coltivati negli istituti denominati "Zone di ripopolamento e cattura", "Oasi di protezione e "Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale".

**1.2** Le richieste di indennizzo devono essere presentate o fatte pervenire alla Provincia di Pavia entro otto giorni dall'accertamento dell'evento da parte del richiedente (farà fede la data del protocollo provinciale). Le richieste devono essere formulate su moduli predisposti dalla Provincia stessa; sono altresì ammesse domande presentate in carta semplice, purché contengano i seguenti dati, necessari per agevolare le dovute verifiche tecniche ed il successivo iter della pratica: (la mancanza di queste indicazioni potrà comportare il decadere della pratica stessa).

- Nominativo ed indirizzo del richiedente, completo di recapito telefonico;
- Codice fiscale o Partita IVA;
- Localizzazione dei terreni di cui si chiede l'accertamento (con l'inclusione di una cartina, in scala 1:10.000, ovvero con l'individuazione catastale dei terreni oggetto di domanda);
- Indicazione dell'ubicazione dei terreni in relazione alla normativa vigente in materia venatoria (zona di caccia, di ripopolamento, di protezione, di rifugio ed ambientamento, di addestramento cani, aziende venatorie od altro);
- Indicazione della tipologia delle colture danneggiate, della selvaggina presumibilmente responsabile e dello stadio di sviluppo della coltura nel momento in cui si è prodotto il danno.

**1.3** Eventuale documentazione integrativa dovrà essere allegata alla domanda. Le perizie di parte potranno essere prese in considerazione solo se redatte da professionisti iscritti ai rispettivi albi ed asseverate.

**1.4** L'indennizzo dei danni su appezzamenti compresi nelle zone di caccia programmata e negli istituti denominati "Zone di rifugio ed ambientamento" è di competenza dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia con la ripartizione di cui al successivo punto 4.1. L'indennizzo dei danni a terreni inclusi in zone soggette a concessione provinciale (aziende venatorie, zone di addestramento cani, ecc.) è di competenza dei rispettivi concessionari. Le richieste di accertamento dei danni di cui al presente punto possono essere presentate sia ai soggetti competenti, sia alla Provincia, la quale provvederà a inoltrarle nelle sedi opportune.

## **2. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AGLI INDENNIZZI**

**2.1** Il sopralluogo per l'accertamento dei danni è effettuato dai tecnici incaricati entro i venti giorni successivi al ricevimento della richiesta. Nell'imminenza del raccolto, le domande possono essere presentate anche tramite comunicazioni preventive via fax od e-mail, al fine di consentire l'effettuazione del sopralluogo nei successivi cinque giorni. In tutti i casi, il richiedente è tenuto a non effettuare operazioni di raccolta fino all'ultimazione delle verifiche, in caso contrario non saranno riconosciuti indennizzi.

**2.2** Qualora il richiedente intendesse effettuare operazioni colturali o di manutenzione sul terreno oggetto di domanda dovrà fornire alla Provincia la documentazione fiscale o tecnica relativa

all'avvenuta realizzazione dei lavori: tali operazioni dovranno in ogni caso essere effettuate dopo il sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dell'accertamento dei danni.

**2.3** Con il fine di ridurre il rischio di insorgenza di danni alla produzione agricola, le aziende, od i conduttori dei terreni sono tenuti a realizzare interventi di tutela delle colture, ovvero a segnalare tempestivamente, alla Provincia di Pavia e comunque entro 5 giorni dal verificarsi della comparsa di popolazioni di fauna selvatica o inselvatichita, la presenza di dette popolazioni di fauna selvatica sui propri terreni, per consentire la possibilità di effettuare interventi di prevenzione dei danni e/o di contenimento di dette popolazioni.

**2.4** Ai sensi dell'art. 47, comma 3, della l.r. 26/93 così come modificato dalla l.r. 3/2001, non sono ammesse richieste di indennizzo per tipologie colturali costituite, dopo l'entrata in vigore della suddetta norma, sulla base di finanziamenti comunitari che prevedono la possibilità di adottare opere di prevenzione dei danni e di tutela delle colture.

**2.5** Non saranno riconosciuti contributi alle aziende che, senza motivazioni debitamente documentate e preventivamente sottoposte alla Provincia, si rifiutino di acconsentire alle operazioni di gestione della selvaggina negli istituti costituiti a norma di legge.

**2.6** Non sono ammesse richieste di indennizzo per le colture che usufruiscono (o ne hanno usufruito fino alla stagione agraria precedente quella di riferimento) di contributi per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistico-venatori.

**2.7** Non potranno in nessun caso essere concessi indennizzi per terreni ricadenti nei fondi di cui all'art. 37 della l.r. 26/93.

### **3. ENTITA' DEGLI INDENNIZZI E LIQUIDAZIONI**

**3.1** Gli indennizzi sono determinati dal Comitato tecnico costituito ai sensi della L.157/92, sulla base:

- delle risorse finanziarie che la Giunta Provinciale annualmente determina con proprio atto, in riferimento ai fondi assegnati dalla Regione Lombardia ed alle liquidazioni effettuate negli anni precedenti;
- delle perizie rassegnate dai tecnici incaricati;
- degli interventi di prevenzione dei danni, richiesti e/o realizzati secondo quanto previsto dal precedente punto 2.3.

**3.2** Al fine di razionalizzare la gestione del fondo di cui trattasi, non sono indennizzati i danni accertati inferiori al 5% della superficie oggetto di denuncia. Questo limite non costituisce franchigia nei casi in cui tale soglia sia effettivamente superata.

### **4. DANNI IN TERRITORIO DI CACCIA PROGRAMMATA (ATC)**

**4.1** I danni verificatisi in territorio di caccia programmata sono quantificati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati individuati dalla Provincia, iscritti ad apposito Albo, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia: gli stessi sono tenuti a partecipare con il 10% ai danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci. Le perizie saranno esaminate dal Comitato tecnico sopraccitato, ai fini della determinazione degli indennizzi sulla base delle modalità di cui ai punti 3.1 e 3.2.

**4.2** Per la copertura dei danni di cui al punto precedente, possono essere sottoscritte da parte dei comitati di gestione apposite polizze assicurative. In tal caso la Provincia provvederà alla liquidazione agli ATC della quota pari al 90% degli indennizzi effettivamente erogati al netto delle spese di perizia, dei costi di gestione e delle tasse a carico delle compagnie assicurative.

**4.3** La Provincia si riserva la facoltà di verificare, anche tramite propri tecnici, la congruità delle perizie effettuate dalle compagnie assicurative, nonché di esercitare un controllo generale sulla gestione dei fondi di cui trattasi, con particolare riferimento agli indennizzi liquidati.

## **5. CONTENZIOSI**

**5.1** Nel caso dell'insorgenza di contenziosi circa le determinazioni assunte dal comitato, i beneficiari possono chiedere al comitato stesso il riesame della domanda presentata: in tal caso dovrà essere fatta richiesta alla Provincia entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta determinazione del contributo e secondo quanto previsto dall'art 21 nonies della L. 241/90 e succ. mod.; la richiesta sarà sottoposta al comitato nella prima seduta utile.


**5.2** La Provincia non risponde dei contenziosi riguardanti le compagnie assicurative ed i soggetti responsabili di istituti con concessione provinciale (punto 1.4).

## **6. ENTRATA IN VIGORE**


I presenti criteri entreranno in vigore all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

## **7. ANALISI DEI DANNI NELLE ZRC ED OASI PROVINCIALI (2000/'04)**

Di seguito sono riportati i dati relativi ai danni verificatisi nelle ZRC ed Oasi di protezione provinciali nel quadriennio 2000/'04, ripartiti secondo gli importi totali, e suddivisi per specie e colture.



riepilogo danni per colture, anni 2000-2004



riepilogo danni per specie, anni 2000-2004

